



# COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO

Prov. di Frosinone

(Pubblica Benemerenzza al merito civile)

Piazza Cardinale Domenico Iorio – 03020 Villa S. Stefano

ccp 13145032 tel 0775/632125 – 632610 fax 0775/632594

email: [sindaco@comune.villasantostefano.fr.it](mailto:sindaco@comune.villasantostefano.fr.it) pec: [info@comune.villasantostefano.fr.it](mailto:info@comune.villasantostefano.fr.it)

c.f. e p.iva 00233770601

Prot. 1700

## ORDINANZA SINDACALE

n. 9 del 8 aprile 2020

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - CHIUSURA STRAORDINARIA ATTIVITA' COMMERCIALI PER LE FESTIVITA' PASQUALI (12 E 13 APRILE 2020)**

### IL SINDACO

**VISTO** il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, nella Legge 5 marzo 2020 n.13;

**VISTO** il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

**VISTO** il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante « Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante « Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.»;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.»

**VISTO** il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020, recante “Modifica dell'elenco



dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.” (GU Serie Generale n.80 del 26/03/2020);

**VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020**, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020)

**CONSIDERATE** le dichiarazioni dell'**Organizzazione Mondiale della Sanità** del 30 gennaio 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00010 del 17 marzo 2020** avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

**VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00011 del 18 marzo 2020** avente ad oggetto: “Modifiche e integrazioni all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010”;

**VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00023 del 3 aprile 2020** avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica relativa ai Comuni di Fondi, Nerola e Contigliano.” che, tra l'altro, stabilisce il differimento dei termini di cui alla precedente Ordinanza n.Z00010/2020, come modificata dall'Ordinanza n.Z00011/2020, al 13 aprile 2020 su tutto il territorio regionale;

**CONSIDERATO** che come disposto nelle sopra citate Ordinanze regionali, le **attività commerciali di cui all'allegato 1, del DPCM 11 marzo 2020 e ss.mm.ii.**, ad eccezione delle farmacie, delle parafarmacie, delle attività di commercio al dettaglio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, delle attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, delle attività di commercio effettuate per mezzo di distributori automatici, delle attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati situati sia su rete stradale nonché alle attività di distribuzione di GNL (gas naturale liquido), anche attraverso distributori self service, **osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 19.00 fino al 13 aprile 2020, mentre le domeniche e i giorni festivi osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 15 fino al 13 aprile 2020;**

**RILEVATO** che al fine di limitare nel territorio del Comune di Villa Santo Stefano flussi in entrata maggiori rispetto ai precedenti giorni, ed in considerazione della precipua esigenza generale di evitare per le prossime festività di Pasqua (**domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020**) situazioni di pericolo derivanti da eccessivi quanto al momento ingiustificati afflussi e assembramenti di persone;

**VALUTATA** la necessità di disciplinare gli spostamenti per approvvigionamento di beni di prima necessità, in stretta aderenza alle disposizioni sopra richiamate e alla ratio sottostante, anche al fine di diminuire il rischio di assembramenti e/o di mancato rispetto della distanza interpersonale di un metro.

**VALUTATA** infine l'opportunità, stante l'attuale emergenza sanitaria, di ridurre e contenere il più possibile ogni spostamento in relazione alle imminenti festività pasquali, disponendo la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile prossimi.

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**RITENUTO** pertanto opportuno disciplinare gli accessi alle strutture fin dai limiti esterni e perimetrali delle medesime.

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

per le motivazioni in premessa richiamate

A far data da giovedì 9 aprile 2020:

1. i titolari o i gestori delle **strutture di vendita dotate di parcheggi** dovranno assicurare una costante pulizia dei piazzali e delle aree esterne circostanti da guanti e mascherine eventualmente abbandonati dagli avventori;
2. gli avventori per accedere agli esercizi commerciali dovranno indossare guanti e mascherina o comunque una protezione (anche una sciarpa o un foulard) su naso e bocca;

3. la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020, in ragione dell'attuale emergenza sanitaria e al fine di limitare ogni spostamento sul territorio comunale.

#### AVVERTE

- che le violazioni ai disposti di cui al punto 1 della presente sono sanzionate, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- per la violazione di cui al punto 2 si procede ai sensi dell'art. 650 Codice Penale.

#### DISPONE LA TRASMISSIONE

della presente ordinanza:

- all'Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone;
- al Segretario Generale del Comune di Villa Santo Stefano;
- al Comando Stazione Carabinieri di Giuliano di Roma;
- al Comando di Polizia Locale per quanto di competenza

E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

#### M A N D A

- la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di Villa Santo Stefano;
- la pubblicazione sulla home page del sito del Comune di Villa Santo Stefano;

#### COMUNICA

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Villa Santo Stefano, 8 aprile 2020



IL SINDACO  
Iorio Giovanni

